



Ordine dei Geologi della Calabria

Via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, lì 22/12/2015

Prot. n. 1321/2015/OUT

Spett.le
So.Ri.Cal. S.p.A. - in Liquidazione
Ufficio Gare e Appalti
Sede Legale Viale Europa, 35
88100 CATANZARO

c.a. Al Responsabile dell'Ufficio
Avv. Bianca Brando

PEC: uff.gareappalti.soricals spa.it@pec.it

Oggetto: Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di consolidamento di pareti rocciose della stretta del fiume Alli e di sistemazione e regimazione dell'alveo in corrispondenza delle vasche di modulazione in comune di Magisano (bando di gara 556).

Questo Ordine professionale, esaminando il bando richiamato in oggetto, in particolare al **punto III.2.3 Capacità Tecnica** in cui si fa riferimento al **punto 7 del Disciplinare di Gara**, ha constatato l'esclusione, tra i progettisti, dei professionisti Geologi.

A tal proposito si precisa quanto segue:

- la normativa in vigore, D.Lvo 163/06 (Codice dei contratti pubblici e delle forniture) ed il conseguente D.P.R. 207/10 (Regolamento di Attuazione al Codice dei contratti pubblici), impone “tra gli atti obbligatori” la relazione geologica e geotecnica, prevedendo per le opere in progetto una serie di elaborati di competenza esclusiva del geologo.
- le opere oggetto del bando prevedono la realizzazione di interventi che impongono il rispetto del D.M. 14/1/2008 tra cui le disposizioni contenute nel capitolo 6 “Progettazione geotecnica”. Infatti, al punto 6.2 del D.M. precedentemente richiamato, è stabilito, quale primo punto dell’articolazione del progetto, la modellazione geologica del sito, prodromica alle successive fasi di progettazione, sottoscritta da un geologo, alla quale la legge riconosce l’esclusività delle competenze a redigerla. Al riguardo esistono diverse sentenze tra cui la n. 686/2012 del Cons. di Stato in cui si legge testualmente “*l’acquisizione della relazione geologica non può essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, essendo essa obbligatoriamente prevista in ciascuna delle fasi della progettazione in zona sismica*” e pertanto essa “*non può essere sostituita da un qualsiasi, indeterminata valutazione di idoneità da parte del professionista diverso dal geologo, in quanto la disciplina relativa ai lavori pubblici impone chiaramente alla stazione appaltante l’acquisizione della detta relazione geologica ai fini della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva*” (TAR Lazio Roma, sentenza n. 6324/2011).
- Ai sensi dell’art. 91 comma 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06), l’affidatario progettista non può avvalersi del subappalto per la redazione della relazione geologica.



Ordine dei Geologi della Calabria

Via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Ciò premesso, il bando in oggetto **è irregolare** sul piano giuridico, non conforme al D.Lgs n. 163/06, al suo Regolamento di Attuazione, al dettato del D.M. 14/1/2008.

Pertanto si invita Codesto Ufficio a volerlo rettificare secondo i disposti normativi soprarichiamati.

In difetto, questo Ordine segnalerà all'ANAC l'irregolarità del bando in virtù del dovere istituzionale di tutela della professione di Geologo e degli iscritti all'Albo Professionale.

Auspicando un tempestivo riscontro si porgono Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Ombres

Maria Ombres



IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Fragale

Francesco Fragale